

**All.A) al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui alla deliberazione C.C. n.8 del 17.02.2004.**

**Art. 37 bis**

**Sepulture private a tumulazioni/inumazioni pregresse - Istituto dell'immemoriale**

1. Per le concessioni d'uso cimiteriali, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli agli atti del Comune nè può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, intendendo tale concessione gratuita e ricondotta alla durata stabilita dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune avviene, con determinazione del Responsabile del Servizio, su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da idonea documentazione, tendente a dimostrare il diritto dei membri della relativa famiglia ad essere ivi sepolti, con riferimento alla discendenza (da dimostrare) dal fondatore del corrispondente manufatto cimiteriale. In particolare dovrà essere dimostrato l'uso continuativo della sepoltura privata da parte della famiglia del richiedente nel tempo, partendo dal fondatore stesso; tra la documentazione idonea è compresa la prova testimoniale.

3. Ove i fatti risultino comprovati, si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Per tale finalità la Giunta Comunale approverà uno schema - tipo di concessione. Il conseguente atto verrà stipulato, con il richiedente, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e sarà soggetto a registrazione, con spese a carico del concessionario.

4. L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e il carattere gratuito;
- la persona del concessionario o, nel caso di Enti/Collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
- le salme già accolte, quelle destinate ed esservi accolte o i criteri per la precisa individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.
- il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro;

- può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione/inumazione di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari;
- qualora nel manufatto oggetto delle singole concessioni, oltre alle parti destinate a sepolture private, vi siano parti comuni (es. pareti esterne, copertura...) soggette allo specifico regime giuridico della comunione disciplinato dall'art. 1100 e ss. del Codice Civile, tali parti comuni sono di competenza dei concessionari pro - quota indivisa, in proporzione alla cubatura complessiva dei singoli sepolcri privati oggetto delle rispettive concessioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni gravano, quindi, pro - quota sui concessionari i quali, entro sei mesi dalla data delle concessioni, dovranno comunicare al Comune il nominativo di uno di essi, designato a mantenere i rapporti con il Comune stesso, per gli interventi in parola che dovranno essere preventivamente comunicati;
- i concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alla manutenzione

ordinaria e straordinaria delle tombe private;

5. I discendenti del fondatore del sepolcro possono, in luogo, della domanda di cui al precedente 2<sup>a</sup> comma, rinunciare con atto scritto alla concessione. In tal caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. A seguito della rinuncia ovvero anche nel caso in cui nessuno si presenti per rivendicare la titolarità della tomba il Comune potrà liberamente disporre del sepolcro stesso e provvedere per il rilascio di una nuova concessione, che avrà carattere oneroso e durata disciplinata dal vigente Regolamento di polizia mortuaria.